

**CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO**

L.r. n. 23/2002 e s.m.i.
d.g.r. n. 41-2373 del 22/07/2011
d.d. n. 160 del 25 luglio 2011

**LINEE GUIDA RIGUARDANTI LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO
SULLA BASE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008**



INDICE

PREMESSA	3
1. REQUISITI DEI BENEFICIARI	5
2. INTERVENTI AMMISSIBILI	5
3. COSTI AMMISSIBILI E INTENSITA' DELL'AIUTO	7
3.1 <i>IPOTESI A: intensità calcolata al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo ...</i>	7
3.2 <i>IPOTESI B: intensità calcolata senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.....</i>	9
4. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE.....	10
5. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI	11
ALLEGATO I – DEFINIZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTA'	12
ALLEGATO II – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO	12
ALLEGATO III - FOGLIO DI CALCOLO DEI SOVRACCOSTI.....	18
ALLEGATO IV – DEFINIZIONE DI PICCOLA, MEDIA E GRANDE IMPRESA	20

PREMESSA

Le presenti linee guida hanno lo scopo di fornire indicazioni in merito all'applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008¹ ai beneficiari per i quali le agevolazioni eventualmente concesse sulla base del bando " *Contributi a fondo perduto per la realizzazione di edifici a energia quasi zero*", approvato con d.d. n. 160 del 25 luglio 2011, rappresentano aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

I beneficiari indicati al punto 3.1 del bando che svolgono un'attività economica, cioè un'attività consistente nell'offrire beni e servizi su un dato mercato aperto alla concorrenza, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal loro *status* giuridico (costituiti secondo il diritto pubblico o privato) o dalla natura economica (con o senza scopo di lucro) sono considerati operatori economici/imprese secondo il diritto comunitario.

Per esempio l'associazione che svolge un'attività commerciale riguardante la vendita o la prestazione di servizi su di un mercato aperto alla concorrenza è da considerarsi come operatore economico/impresa secondo il diritto comunitario, non importa, infatti, che tali attività non costituiscano l'oggetto esclusivo o principale dell'ente e che l'ente sia senza scopo di lucro.

Nel caso in cui tali beneficiari richiedano i contributi previsti dal bando in relazione ad edifici:

- adibiti allo svolgimento dell'attività economica interessata (esempio edificio in cui avviene la vendita di beni o la prestazione di servizi)

o

- che siano coinvolti, anche marginalmente, in tale attività (es. nel caso dell'edificio adibito a magazzino per le merci vendute)

saranno soggetti alle norme in materia di aiuti di stato e in particolare nei loro confronti verrà applicato il Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 21 "Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico".

In sintesi il Regolamento (CE) 800/2008 si applica solo ai beneficiari indicati al punto 3.1 del bando che:

- svolgano un'attività economica consistente nell'offrire beni e servizi su un dato mercato aperto alla concorrenza

e

¹ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di Aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. L 214/3 del 9 agosto 2008.

- richiedano il contributo in relazione ad edifici adibiti allo svolgimento di tale attività economica o che siano coinvolti, anche marginalmente, in tale attività.

Le condizioni sopra indicate devono essere entrambe presenti.

Al di fuori dei casi sopra indicati, non si applica il Regolamento (CE) n. 800/2008 e di conseguenza le presenti Linee guida, non essendo considerato il contributo come aiuto di stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE.

Il soggetto proponente dovrà, pertanto, indicare, in un apposito capitolo della relazione tecnico-economica di cui all'allegato 3 al bando se svolge o meno un'attività economica e se l'edificio interessato dall'intervento è adibito allo svolgimento di tale attività economica o risulta, anche marginalmente, da essa coinvolto.

1. REQUISITI DEI BENEFICIARI

I beneficiari dell' aiuto:

- non devono versare in condizioni di difficoltà al momento della concessione dell' aiuto, ai sensi dell' articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02)²;
- non devono essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; le decisioni a cui fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dell' Italia³ (impegno *Deggendorf*).

Le dichiarazioni inerenti i suddetti requisiti devono essere presentate in sede di domanda unitamente alla documentazione prevista al punto 4.1 del bando, utilizzando il fac simile riportato in allegato II alle presenti Linee guida.

2. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi a contributo gli interventi indicati al punto 3.2 del bando, volti a realizzare di edifici "a energia quasi zero" che siano investimenti ai sensi dell' articolo 12 del Regolamento (CE) n.800/2008 e che, dunque, devono consistere in un investimento in attivi materiali o immateriali destinati:

- alla creazione di un nuovo edificio adibito allo svolgimento dell' attività economica interessata o comunque da essa coinvolto;
- all'estensione di un edificio esistente adibito allo svolgimento dell' attività economica interessata o comunque da essa coinvolto;
- al miglioramento di un edificio esistente adibito allo svolgimento dell' attività economica interessata o comunque da essa coinvolto.

Per essere considerati costi ammissibili gli attivi immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere utilizzati esclusivamente dal beneficiario degli aiuti;
- b) essere considerati ammortizzabili;

² Per la definizione di impresa in difficoltà si rinvia all' allegato 1 alle presenti Linee guida.

³ L' elenco delle decisioni è reso disponibile sul sito di riferimento del bando.

- c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2) sul venditore o viceversa.

Si ricorda, inoltre, che il Regolamento (CE) n. 800/2008 non si applica agli:

- aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.

3. COSTI AMMISSIBILI E INTENSITA' DELL'AIUTO

I costi ammissibili sui quali applicare le intensità previste possono essere calcolati secondo due modalità:

- A) intensità calcolata al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo (art. 21, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 800/2008);
- B) intensità calcolata senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi (art. 21, paragrafi 4 e 5 Regolamento (CE) n. 800/2008).

Il soggetto proponente potrà scegliere quale delle due modalità attivare, indicando tale scelta nonché i valori, le ipotesi e quanto necessario a dimostrare il calcolo effettuato in un apposito capitolo della relazione tecnico-economica di cui all'allegato 3 al bando.

L'allegato III alle presenti Linee Guida fornisce lo schema utile per il calcolo dei costi ammissibili nelle ipotesi A e B.

3.1 IPOTESI A: intensità calcolata al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo

I costi ammissibili corrispondono unicamente ai sovraccosti d'investimento⁴, calcolati al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo⁵, necessari a raggiungere un livello di risparmio energetico superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie⁶.

I costi ammissibili devono essere, infatti, calcolati al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo connesso agli investimenti aggiuntivi in risparmio energetico e verificatosi durante:

- i primi tre anni di vita dell'investimento nel caso delle PMI,

⁴ Per il calcolo dei sovraccosti si veda lo schema all'allegato III alle presenti Linee guida.

⁵ I vantaggi e costi operativi consistono, ad es., nelle minori (o maggiori) spese per la fornitura di energia elettrica/gas metano e altri combustibili rispetto all'edificio di riferimento, negli incentivi in conto produzione dei quali si fruisce rispetto al caso di riferimento, etc.

⁶ Norme imperative che determinano i livelli di tutela ambientale che le singole imprese devono raggiungere, oppure, l'obbligo, previsto dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (pubblicata sulla GUUE L 24 del 29.1.2008), di applicare le migliori tecniche disponibili che risultano dalle più recenti informazioni pertinenti pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva.

- i primi quattro anni nel caso delle grandi imprese che non partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO₂;
- i primi cinque anni nel caso delle grandi imprese che partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO₂.

Per le grandi imprese questo periodo può essere ridotto ai primi tre anni di vita dell'investimento qualora si possa dimostrare che il periodo di ammortamento dell'investimento non supera i tre anni.

I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7, del Regolamento (CE) 800/2008, vale a dire il costo dell'investimento direttamente connesso alla tutela ambientale viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale:

- 1) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente;
- 2) in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l'investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti («investimento di riferimento»). Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all'investimento supplementare per la tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, tale investimento di riferimento deve essere un'alternativa credibile all'investimento in esame⁷.

Gli investimenti ammissibili possono prendere la forma di investimenti in attivi materiali o attivi immateriali.

Si riportano di seguito le intensità massime di contributo da applicare ai costi ammissibili calcolati come sopra indicato al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo.

IPOTESI A	
intensità calcolata al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo	
DIMENSIONE IMPRESA⁸	INTENSITÀ DELL'AIUTO (% su costi ammissibili come sopra determinati)⁹

⁷ Nel presente bando, l'investimento di riferimento è rappresentato dall'ipotetico edificio con le medesime caratteristiche dimensionali ma di consolidata pratica costruttiva realizzato nel rispetto dei requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa in materia energetica.

⁸ Per una definizione di Piccola, Media e Grande impresa si rinvia all'allegato 1 del Regolamento (CE) 800/2008 riportato in allegato 4 alle presenti Linee guida.

GRANDE IMPRESA	60%
MEDIA IMPRESA	70%
PICCOLA IMPRESA	80%

Gli importi derivanti dall'applicazione delle percentuali sopra riportate saranno ridotti nei casi in cui risultassero superiori alle soglie massime previste dal bando in quanto:

- l'aiuto concesso non potrà comunque superare il 25% del costo delle spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione dell'edificio e della fornitura e posa in opera dei materiali e dei componenti necessari a realizzare l'involucro edilizio a elevate prestazioni che delimita il volume climatizzato e l'impiantistica innovativa a servizio dell'edificio;
- l'entità massima del contributo assegnabile non potrà comunque essere superiore ad euro 200.000,00 per ciascun intervento proposto.

3.2 IPOTESI B: intensità calcolata senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi

I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7, del Regolamento (CE) 800/2008 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

Il costo dell'investimento direttamente connesso alla tutela ambientale viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale:

- 1) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente;
- 2) in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l'investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti («investimento di riferimento»). Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all'investimento supplementare per la tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, tale investimento di riferimento deve essere un' alternativa credibile all'investimento in esame¹⁰.

⁹ Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

¹⁰ Cfr. nota 6.

Gli investimenti ammissibili possono prendere la forma di investimenti in attivi materiali o attivi immateriali.

Si riportano di seguito le intensità massime di contributo da applicare ai costi ammissibili calcolati come sopra indicato senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

IPOSTESI B intensità calcolata senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi	
DIMENSIONE IMPRESA¹¹	INTENSITÀ DELL'AIUTO (% su costi ammissibili come sopra determinati)¹²
GRANDE IMPRESA	20%
MEDIA IMPRESA	30%
PICCOLA IMPRESA	40%

Gli importi derivanti dall'applicazione delle suddette percentuali saranno ridotti nei casi in cui risultassero superiori alle soglie massime previste dal bando in quanto:

- l'aiuto concesso non potrà comunque superare il 25 % del costo delle spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione dell'edificio e della fornitura e posa in opera dei materiali e dei componenti necessari a realizzare l'involucro edilizio a elevate prestazioni che delimita il volume climatizzato e l'impiantistica innovativa a servizio dell'edificio;
- l'entità massima del contributo assegnabile non potrà comunque essere superiore ad euro 200.000,00 per ciascun intervento proposto.

4. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE

Le Grandi imprese per essere beneficiarie devono dimostrare, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 800/2008, il cosiddetto effetto di incentivazione, vale a dire che l'aiuto richiesto è in grado di determinare:

- a) un aumento significativo delle dimensioni del progetto o dell'attività;
oppure
- b) un aumento significativo della portata del progetto o dell'attività;
oppure

¹¹ Per una definizione di Piccola, Media e Grande impresa si rinvia all'allegato 1 del Regolamento (CE) 800/2008.

¹² Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

c) un aumento significativo dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;

oppure

d) una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati.

La dimostrazione dell'effetto di incentivazione potrà riguardare anche uno solo degli aspetti sopra indicati e dovrà essere riportata nella relazione tecnico-economica di cui all'allegato 3 al bando.

5. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

I dati relativi ai regimi di aiuti attivati sul Regolamento n. 800/2008 (CE) devono essere conservati per dieci anni dalla data di concessione.

ALLEGATO I

DEFINIZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del Reg. CE 800/2008 è in difficoltà la **Piccola o Media impresa** che soddisfa una delle seguenti condizioni:

a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

oppure

b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

oppure

c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c).

Ai sensi del punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 recante " *Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà* ", è in difficoltà **la Grande impresa** che soddisfa una delle seguenti condizioni:

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

oppure

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

oppure

- c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni sopra indicate, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.

In linea di principio, un'impresa di recente costituzione (nel corso dei primi 3 anni dall'avvio dell'attività nel settore interessato) non può essere considerata in difficoltà, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c).

Un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di massima, essere considerata in difficoltà salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono difficoltà intrinseche all'impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Qualora un'impresa in difficoltà crei un'affiliata, l'affiliata e l'impresa in difficoltà sua controllante vengono considerate un gruppo.

**CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO**

ALLEGATO II

alle LINEE GUIDA RIGUARDANTI LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO SULLA BASE DEL REGOLAMENTO
(CE) N. 800/2008

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'IMPRESA BENEFICIARIA**

(ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)

Oggetto: dichiarazione ai sensi dell'art. 1, punto 6, del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), finalizzata alla concessione di aiuti di stato nell'ambito del bando "Contributi a fondo perduto per la realizzazione di edifici a energia quasi zero", approvato con D.D. n. 160 del 25 luglio 2011.

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____ codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante dell'impresa/ente _____ codice fiscale/P.IVA _____, con sede in _____, via/corso _____, n._____, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di usufruire dell'agevolazione prevista dal bando indicato in oggetto

DICHIARO

(barrare la voce che interessa)

- che l'impresa da me rappresentata non è in difficoltà ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7 del Regolamento 800/2008 e degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);
- che l'impresa da me rappresentata non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, nello specifico le decisioni a cui si fa riferimento sono quelle riportate sul sito del Dipartimento per le politiche comunitarie nell'elenco aggiornato al _____¹³, che si allega alla presente;
- che l'impresa da me rappresentata è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito della/delle decisione/i della Commissione che dichiara/no un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, indicata/e al/ai numero/i _____¹⁴ dell'elenco aggiornato al _____¹⁵ e allegato al presente documento, per un ammontare totale di euro _____¹⁶, ma di avere provveduto:
- o a rimborsare tale/i aiuto/i in data _____ mediante _____¹⁷ la somma di euro _____, comprensiva degli interessi dovuti come per legge;
 - o a depositare la somma di euro _____, comprensiva degli interessi dovuti come per legge nel conto bloccato di cui si forniscono gli estremi: _____;
- che l'impresa da me rappresentata è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito della/delle decisione/i della Commissione che dichiara/no un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, indicata/e al/ai numero/i¹⁸ dell'elenco aggiornato al _____¹⁹ e allegato al presente documento, per un ammontare totale di euro _____²⁰, e di essere pertanto tenuta all'obbligo di restituzione delle somme fruite ma di non aver a tutt'oggi provveduto a detta restituzione né al deposito in un conto bloccato.

¹³ Inserire la data riportata dall'elenco allegato.

¹⁴ Inserire il/i numero/i di posizione dell'aiuto nell'elenco allegato.

¹⁵ Inserire la data riportata dall'elenco allegato.

¹⁶ Indicare l'ammontare del contributo.

¹⁷ Indicare il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento, ecc... con cui si è proceduto al rimborso.

¹⁸ Inserire il/i numero/i di posizione dell'aiuto nell'elenco allegato.

¹⁹ Inserire la data riportata dall'elenco allegato.

²⁰ Indicare l'ammontare del contributo.

MI IMPEGNO FIN D'ORA A

- comunicare tempestivamente a Finpiemonte S.p.A. ogni variazione rispetto a quanto sopra dichiarato;

DICHIARO INOLTRE

- di conoscere ed accettare integralmente quanto riportato nel documento *Linee guida riguardanti la concessione di aiuti di stato sulla base del Regolamento (CE) n. 800/2008* relativi al bando "*Contributi a fondo perduto per la realizzazione di edifici a energia quasi zero*", approvato con d.d. n. 160 del 25 luglio 2011;
- di conoscere che il contributo viene concesso con fondi regionali secondo le intensità indicate al punto 3 delle sopra citate Linee guida e nei limiti previsti dal relativo bando;
- di conoscere che, in base a quanto stabilito dal bando e dalle sopra citate Linee guida, l'Amministrazione Regionale, tramite il Comitato Tecnico di Valutazione e Finpiemonte S.p.A., dispone controlli a campione sulla regolarità e veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta;
- di essere a conoscenza che in caso di mancato rispetto di uno qualsiasi dei sopracitati impegni, potrà essere revocato il contributo erogato, con obbligo di restituire quanto in tale momento risulterà dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio;
- di approvare espressamente quanto sopra riportato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, con particolare riferimento alla facoltà di revoca del finanziamento da parte di Finpiemonte S.p.A.

Si allega

- fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/trice;
- elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato aggiornato al _____²¹.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il/la sottoscritto/a dichiara di approvare espressamente quanto sopra riportato.

²¹ Inserire la data riportata dall'elenco allegato.

Data
rappresentante

Firma leggibile del legale

ALLEGATO III
FOGLIO DI CALCOLO DEI SOVRACCOSTI IPOTESI A

Calcolo dei costi ammissibili - IPOTESI A di cui al paragrafo 3.1 delle Linee Guida		Allegato 3												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">COSTI DI INVESTIMENTO</th> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">Edificio a energia quasi zero oggetto di richiesta di finanziamento</td> <td style="text-align: center;">A <input style="width: 80%;" type="text"/> euro</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">Edificio di riferimento realizzato secondo i requisiti minimi imposti dalla normativa</td> <td style="text-align: center;">B <input style="width: 80%;" type="text"/> euro</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">DIFFERENZA DI COSTO DI INVESTIMENTO</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">C = A - B € <input style="width: 80%;" type="text"/> euro</p>	COSTI DI INVESTIMENTO		Edificio a energia quasi zero oggetto di richiesta di finanziamento	A <input style="width: 80%;" type="text"/> euro	Edificio di riferimento realizzato secondo i requisiti minimi imposti dalla normativa	B <input style="width: 80%;" type="text"/> euro	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">BILANCIO DEI VANTAGGI E COSTI OPERATIVI NEI PRIMI <i>n</i> ANNI DI ESERCIZIO</th> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">Edificio a energia quasi zero vantaggi e costi operativi relativi all'edificio a energia quasi zero</td> <td style="text-align: center;"> <input style="width: 80%;" type="text"/> x <input style="width: 30px; text-align: center; border: 1px solid black;" type="text" value="5"/> anni D € <input style="width: 80%;" type="text"/> - euro </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">Edificio di riferimento vantaggi e costi operativi relativi all'edificio di riferimento</td> <td style="text-align: center;"> <input style="width: 80%;" type="text"/> x <input style="width: 30px; text-align: center; border: 1px solid black;" type="text" value="5"/> anni E € <input style="width: 80%;" type="text"/> - euro </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">F = D - E € <input style="width: 80%;" type="text"/> - euro</p>	BILANCIO DEI VANTAGGI E COSTI OPERATIVI NEI PRIMI <i>n</i> ANNI DI ESERCIZIO		Edificio a energia quasi zero vantaggi e costi operativi relativi all'edificio a energia quasi zero	<input style="width: 80%;" type="text"/> x <input style="width: 30px; text-align: center; border: 1px solid black;" type="text" value="5"/> anni D € <input style="width: 80%;" type="text"/> - euro	Edificio di riferimento vantaggi e costi operativi relativi all'edificio di riferimento	<input style="width: 80%;" type="text"/> x <input style="width: 30px; text-align: center; border: 1px solid black;" type="text" value="5"/> anni E € <input style="width: 80%;" type="text"/> - euro	Zero Energy Building
COSTI DI INVESTIMENTO														
Edificio a energia quasi zero oggetto di richiesta di finanziamento	A <input style="width: 80%;" type="text"/> euro													
Edificio di riferimento realizzato secondo i requisiti minimi imposti dalla normativa	B <input style="width: 80%;" type="text"/> euro													
BILANCIO DEI VANTAGGI E COSTI OPERATIVI NEI PRIMI <i>n</i> ANNI DI ESERCIZIO														
Edificio a energia quasi zero vantaggi e costi operativi relativi all'edificio a energia quasi zero	<input style="width: 80%;" type="text"/> x <input style="width: 30px; text-align: center; border: 1px solid black;" type="text" value="5"/> anni D € <input style="width: 80%;" type="text"/> - euro													
Edificio di riferimento vantaggi e costi operativi relativi all'edificio di riferimento	<input style="width: 80%;" type="text"/> x <input style="width: 30px; text-align: center; border: 1px solid black;" type="text" value="5"/> anni E € <input style="width: 80%;" type="text"/> - euro													
<p>K (Percentuale massima di aiuto) <input style="width: 80%;" type="text"/> %</p> <p>COSTI AMMISSIBILI = $(C - F) \times K$ € <input style="width: 80%;" type="text"/> - euro</p>														

Le caselle campite in giallo devono essere compilate manualmente

Gli *n* anni di esercizio da considerare per il bilancio dei vantaggi e costi operativi dipendono dalle caratteristiche del richiedente (paragrafo 3.1 delle Linee Guida)

I vantaggi (da inserirsi con segno positivo) e costi operativi (da inserirsi con segno negativo) consistono, ad es., nelle minori (o maggiori) spese per la fornitura di energia elettrica/gas metano e altri combustibili rispetto all'edificio di riferimento, negli incentivi in conto produzione dei quali si fruisce rispetto al caso di riferimento, etc.

La percentuale massima di aiuto da applicare dipende dalle caratteristiche del richiedente (paragrafo 3.1 delle Linee Guida)

N.B. I valori, le ipotesi e quanto necessario a dimostrare il calcolo effettuato deve essere riportato con adeguato dettaglio in un apposito capitolo della relazione tecnico - economica di cui all'allegato 3 al bando.

FOGLIO DI CALCOLO DEI SOVRACCOSTI IPOTESI B

Allegato 3

Calcolo dei costi ammissibili - **IPOTESI B** di cui al paragrafo 3.2 delle Linee Guida

COSTI DI INVESTIMENTO		
Edificio a energia quasi zero oggetto di richiesta di finanziamento		
A		euro
Edificio di riferimento realizzato secondo i requisiti minimi imposti dalla normativa		
B		euro

↓

C = A - B

€		-	euro
---	--	---	------

K (Percentuale massima di aiuto)

		%
--	--	---

COSTI AMMISSIBILI =
C x K

€		-	euro
---	--	---	------

Zero Energy Building

Le caselle campite in giallo devono essere compilate manualmente

La percentuale massima di aiuto da applicare dipende dalle caratteristiche del richiedente (paragrafo 3.2 delle Linee Guida)

N.B. I valori, le ipotesi e quanto necessario a dimostrare il calcolo effettuato deve essere riportato con adeguato dettaglio in un apposito capitolo della relazione tecnico - economica di cui all'allegato 3 al bando.

ALLEGATO IV

DEFINIZIONE DI PICCOLA, MEDIA E GRANDE IMPRESA

Alla categoria delle piccole imprese e medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Sono grandi imprese le imprese che non rientrano nella definizione di PMI.

Per una definizione più puntuale si rimanda all'allegato 1 del Regolamento 800/2008 riportato di seguito.

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti "*business angels*" in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) enti locali autonomi con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5000 abitanti.

3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono

anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera "mercato contiguo" il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla loro qualifica di impresa autonoma, associata o collegata, che comprenda i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;

d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.